



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
3^a Area Gestione del Territorio
Servizio Ambiente

Prot.n.8775

ORDINANZA N.11 /10

IL SINDACO

Visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

Visto il T.U. D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 sulla normativa generale dei beni di interesse storico, artistico, archeologico ed ambientali;

Considerato che la diffusione del Piccione domestico sul territorio provinciale interessa gli ambiti urbani, che sono per detta specie animale siti di nidificazione e riproduzione, gli ambiti rurali rappresentati in particolare dalle case coloniche, nonché, in ambito alimentare, i silos e gli impianti di essiccazione più prossimi ai centri abitati;

Constatato il disagio che stagionalmente grava sulle colture e sugli allevamenti zootecnici dovuti ai danni causati dai colombi ed, in considerazione di quanto espresso più volte dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, il quale ribadisce che i colombi che danneggiano le colture sono considerati "colombi di città" e come tale non appartenenti alla "fauna selvatica";

Considerato inoltre la rilevante produzione di materiali organici che arreca danni ai monumenti ed edifici pubblici e privati, determinando un grave pregiudizio per l'aspetto e il decoro urbano;

Preso atto che all'interno della popolazione del Piccione domestico, ormai da diversi anni sono stati segnalati casi di portatori di malattie potenzialmente pericolose per la salute umana, quali Criptococcosi, Ornitosi, Istoplasmosi e Salmonellosi;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Ferrara n. 62 P.G. 13146 del 20.02.2007 avente per oggetto "Approvazione del Piano di controllo e limitazione del Piccione di città in provincia di Ferrara nei territori non compresi nei Parchi e nelle Riserve Naturali con validità 2007-2012";

Vista la propria ordinanza n. 3 del 22.03.2007 con la quale si autorizzava la cattura e/o abbattimento dei piccioni di città presenti sul territorio comunale applicando ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso l'uso di armi da fuoco, purchè non rappresenti pericolo per le persone da parte di Agenti della Polizia Provinciale ed ai Coadiutori appositamente incaricati, purchè in possesso di regolare licenza per porto d'armi ad uso venatorio in corso di validità;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 7 del 03.09.2002, n. 9 del 27.08.2003, n. 7 del 30.08.2004, n. 7 del 23.08.2005, n. 8 del 12.08.2006, n. 7 del 18.08.2007 la n. 8 del 27.08.2008 e la n.9 del 11.08.2009 con le quali si autorizzava la cattura e/o abbattimento dei piccioni di città presenti sul territorio comunale applicando ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso l'uso di armi da fuoco, purchè non rappresenti pericolo per le persone, né possa arrecare disturbo all'attività venatoria nei periodi in cui la stessa è legittimamente svolta, autorizzando al riguardo tutti i soggetti che possono vedere i propri terreni, capannoni o comunque proprietà, compromessi dalla presenza dei suddetti volatili (art.638/C.3 del C.P.) ed autorizzava i cacciatori residenti nel Comune di Poggio Renatico, in possesso di regolare tesserino ATC FE1 all'esecuzione della limitazione e del controllo numerico del piccione domestico;

Visto il programma di gara del Gruppo Colombofilo Provinciale di Ferrara;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto compito di questa Autorità perseguire le attribuzioni fornitegli dalla sopra citata normativa, nonché salvaguardare l'igiene dei luoghi e la salute pubblica anche quale Autorità sanitaria ai sensi dell'art.27 del T.U.L.P.S.;

Ritenuto di estendere ai cacciatori residenti nel Comune di Poggio Renatico in possesso del regolare tesserino ATC FE1 la cattura e/o abbattimento dei colombi di città presenti sul territorio comunale applicando le stesse metodologie previste nelle proprie citate ordinanze n. 7 del 03.09.2002, n. 9 del 27.08.2003, n. 7 del 30.08.2004, n. 7 del 23.08.2005, n. 8 del 12.08.2006, n. 7 del 18.08.2007, n. 8 del 27.08.2008 e la n.9 del 11.08.2009 senza che vengano inflitti inutili sofferenze agli animali;

Richiamato l'art. 19 della Legge Legge n.157/1992 nonché l'art.16 della Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli art. 703 del Vigente Codice Penale, nonché l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che vietano, senza licenza della Autorità, lo sparo con armi da fuoco nelle immediate vicinanze di abitazioni e strade;

ORDINA

La cattura e/o abbattimento, per le ragioni e con le modalità meglio citate in narrativa, dei piccioni di città presenti sul territorio comunale applicando ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso l'uso di armi da fuoco, purchè non rappresenti pericolo per le persone né possa arrecare disturbo all'attività venatoria nei periodi in cui la stessa è legittimamente svolta, autorizzando al riguardo tutti i soggetti che possono vedere i propri terreni, capannoni o comunque proprietà, compromessi dalla presenza dei suddetti volatili (art.638/C.3 del C.P.);

Che l'abbattimento da parte dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria dovrà avvenire secondo i modi e i tempi stabiliti dal calendario venatorio a partire dal 01.09.2010 fuorchè nelle giornate del 4-11-18-25 settembre e 2 ottobre 2010 in quanto concomitanti con le manifestazioni inserite nel calendario del Gruppo Colombofilo Provinciale di Ferrara;

Che sono autorizzati i cacciatori residenti nel Comune di Poggio Renatico, in possesso di regolare tesserino ATC FE1;

Che non saranno in ogni caso consentiti metodi che infliggano inutili sofferenze agli animali;

Che i colombi abbattuti e/o catturati siano raccolti e smaltiti a termine di legge a cura di chi ha eseguito l'operazione, né deve esserne fatto uso a scopi di alimentazione;

La presente ordinanza esplica la sua validità per il periodo venatorio che va dal 01.09.2010;

Agli Organi di Vigilanza di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente venga:

- affissa all'Albo Pretorio del Comune e negli altri luoghi pubblici;
- trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale di Poggio Renatico ed alla Stazione Carabinieri di Poggio Renatico;
- trasmessa all'Azienda U.S.L. di Ferrara, Servizio Veterinario e Servizio Igiene Pubblica;
- trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Ferrara- Servizio Caccia e Pesca;
- trasmessa alle Associazioni Venatorie locali;
- trasmessa al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Ferrara;
- trasmessa alle Associazioni Coltivatori Diretti ed Agricoltori di Ferrara.

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale si ritiene indenne da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e ad azioni di maltrattamento ad animali /art. 727 del C.P.) che potrebbero derivare dall'attuazione del presente atto;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, entro gg. 60 (sessanta) dalla data di affissione all'Albo Pretorio del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro gg. 120 (centoventi) dalla data di affissione all'Albo Pretorio del presente atto.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Poggio Renatico lì 18 agosto 2010

Il Sindaco
Pavani Paolo
